



2025/1490

25.7.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1490 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013 per quanto riguarda l'adeguamento delle tariffe all'inflazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 80, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013 della Commissione ⁽²⁾, le tariffe di cui a tale regolamento devono essere riviste annualmente tenendo conto del tasso d'inflazione rilevato mediante l'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.
- (2) Ai fini di tale revisione annuale per l'anno 2024, le tariffe dovrebbero essere adeguate in base ai tassi di inflazione medi annui relativi al 2021, al 2022 e al 2023, pubblicati da Eurostat, così da riflettere il tasso di inflazione cumulativo del 19,5 %.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 564/2013 è così modificato:

- 1) gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013 della Commissione, del 18 giugno 2013, sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 19.6.2013, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/564/oj).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 564/2013 sono così modificati:

- 1) nell'allegato I, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

Tariffe ordinarie

Descrizione generale della mansione; relativa disposizione del regolamento (UE) n. 528/2012	Condizione specifica o descrizione della mansione	Tariffa (EUR)
Approvazione di un principio attivo; articolo 7, paragrafo 2	Tariffa per il primo tipo di prodotto per il quale il principio attivo è approvato	143 400
	Tariffa supplementare per tipo di prodotto supplementare	47 800
	Tariffa supplementare per tipo di prodotto (sia per il primo tipo di prodotto sia per qualsiasi tipo di prodotto supplementare) se il principio attivo è candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 528/2012	23 900
	Tariffa per la modifica di un'approvazione, ad esclusione dell'aggiunta di un tipo di prodotto	23 900
Rinnovo di un'approvazione; articolo 13, paragrafo 3	Tariffa per il primo tipo di prodotto per il quale è chiesto il rinnovo del principio attivo	17 925
	Tariffa supplementare per tipo di prodotto supplementare	1 793
	Tariffa supplementare per il primo tipo di prodotto per il quale è chiesto il rinnovo del principio attivo se si ritiene necessaria una valutazione completa a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012	29 875
	Tariffa supplementare per tipo di prodotto supplementare se si ritiene necessaria una valutazione completa a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012	2 988
	Tariffa supplementare per tipo di prodotto (sia per il primo tipo di prodotto sia per qualsiasi tipo di prodotto supplementare) se il principio attivo è candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 528/2012	23 900
Iscrizione di un principio attivo nell'allegato I; articolo 28	Tariffa per la prima iscrizione di un principio attivo nell'allegato I	11 950
	Tariffa per la modifica dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I	2 390
Notifica in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽¹⁾	Tariffa per la combinazione di tipi di prodotto/principi attivi La tariffa per la notifica è dedotta dalla successiva domanda di approvazione	11 950

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1062/oj).»

- 2) nell'allegato II, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

Tariffe ordinarie

Descrizione generale della mansione; relativa disposizione del regolamento (UE) n. 528/2012	Condizione specifica o descrizione della mansione	Tariffa (EUR)
Rilascio di un'autorizzazione dell'Unione, singolo biocida; articolo 43, paragrafo 2	Tariffa per prodotto non identico al prodotto rappresentativo o a uno dei prodotti rappresentativi valutato/i ai fini dell'approvazione del principio attivo	95 600
	Tariffa per prodotto identico al prodotto rappresentativo o a uno dei prodotti rappresentativi valutato/i ai fini dell'approvazione del principio attivo	47 800
	Tariffa supplementare per prodotto se è necessaria una valutazione comparativa a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 528/2012	47 800
	Tariffa supplementare per prodotto se l'autorizzazione richiesta è provvisoria a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012	11 950
Rilascio di un'autorizzazione dell'Unione, famiglia di biocidi; articolo 43, paragrafo 2	Tariffa per famiglia	179 250
	Tariffa supplementare per famiglia se è necessaria una valutazione comparativa a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 528/2012	71 700
	Tariffa supplementare per famiglia se l'autorizzazione richiesta è provvisoria a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012	17 925
Notifica all'Agenzia di un prodotto supplementare all'interno di una famiglia di biocidi; articolo 17, paragrafo 6	Tariffa per prodotto supplementare	2 390
Autorizzazione dell'Unione di uno stesso biocida; articolo 17, paragrafo 7	Tariffa per prodotto rappresentante uno "stesso prodotto" ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione ⁽¹⁾	2 390
Modifica maggiore di un prodotto autorizzato o di una famiglia di prodotti autorizzata; articolo 50, paragrafo 2	Tariffa per domanda	47 800
Modifica minore di un prodotto autorizzato o di una famiglia di prodotti autorizzata; articolo 50, paragrafo 2	Tariffa per domanda	17 925
Modifica amministrativa di un prodotto autorizzato o di una famiglia di prodotti autorizzata; articolo 50, paragrafo 2	Tariffa per notifica	2 390
Raccomandazione sulla classificazione di una modifica di un prodotto autorizzato o di una famiglia di prodotti autorizzata; articolo 50, paragrafo 2	Tariffa per richiesta in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione ⁽²⁾ Se la raccomandazione indica di classificare la modifica come modifica amministrativa o minore, la tariffa per la richiesta è dedotta dalla successiva domanda o notifica in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013	2 390

Descrizione generale della mansione; relativa disposizione del regolamento (UE) n. 528/2012	Condizione specifica o descrizione della mansione	Tariffa (EUR)
Rinnovo di un'autorizzazione dell'Unione, singolo biocida; articolo 45, paragrafo 3	Tariffa per prodotto	5 975
	Tariffa supplementare per prodotto se si ritiene necessaria una valutazione completa a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012	17 925
	Tariffa supplementare per prodotto se è necessaria una valutazione comparativa a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 528/2012	47 800
Rinnovo di un'autorizzazione dell'Unione, famiglia di biocidi; articolo 45, paragrafo 3	Tariffa per famiglia di biocidi	8 963
	Tariffa supplementare per famiglia di biocidi se si ritiene necessaria una valutazione completa a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012	26 888
	Tariffa supplementare per famiglia di biocidi se è necessaria una valutazione comparativa a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 528/2012	71 700

(¹) Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>).

(²) Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).»

ALLEGATO II

«ALLEGATO III

Altre tariffe

Descrizione generale della mansione; relativa disposizione del regolamento (UE) n. 528/2012	Condizione specifica o descrizione della mansione	Tariffa (EUR)
Equivalenza tecnica; articolo 54, paragrafo 3	Tariffa applicata quando la differenza tra le fonti del principio attivo consiste in una mera modifica del luogo di fabbricazione e la domanda si fonda soltanto su dati analitici	5 975
	Tariffa applicata quando la differenza tra le fonti del principio attivo va oltre una mera modifica del luogo di fabbricazione e la domanda si fonda soltanto su dati analitici	23 900
	Tariffa applicata in assenza delle suddette condizioni	47 800
Tariffa annuale per biocidi autorizzati dall'Unione; articolo 80, paragrafo 1, lettera a)	Tariffa per l'autorizzazione dell'Unione di un biocida	11 950
	Tariffa per l'autorizzazione dell'Unione di una famiglia di biocidi	23 900
Tariffa per una domanda di riconoscimento reciproco; articolo 80, paragrafo 1, lettera a)	Tariffa per biocida o famiglia di biocidi oggetto di una domanda di riconoscimento reciproco, per Stato membro in cui è chiesto il riconoscimento reciproco	837
Ricorso; articolo 77, paragrafo 1	Tariffa per ricorso	2 988
Domanda d'iscrizione nell'elenco delle persone interessate; articolo 95	Tariffa per la presentazione di una lettera di accesso a un fascicolo già ritenuto completo dall'Agenzia o da un'autorità di valutazione competente	2 390
	Tariffa per la presentazione di una lettera di accesso a parte di un fascicolo già ritenuto completo dall'Agenzia o da un'autorità di valutazione competente, corredata di dati complementari	23 900
	Tariffa per la presentazione di un nuovo fascicolo	47 800
Richieste presentate all'Agenzia a norma dell'articolo 66, paragrafo 4	Tariffa per elemento per il quale si chiede riservatezza	1 195»